

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10 novembre dell'anno 2017, presso il Centro Convegni Cavour in Roma alla Via Cavour, n. 50/a, si sono incontrate:

- la Società **NAPOLI BINGO S.r.l.**, con sede legale in via Cesare Pascarella n. 7, 00153, Roma, Partita Iva 07689220635 e n. 1 sala bingo sita in Napoli alla Via R. Bracco, 5, rappresentata da rappresentata dal Dott. Cosma Damiano De Rosa e dalla Dott.ssa Antonia Buscemi e assistita dal Consulente del Lavoro Dott. Enzo De Fusco (in seguito per brevità anche "la Società" e, congiuntamente, "Le Parti"),

E

- l'**Organizzazione Sindacale FILCAMS-CGIL**, rappresentata da Luca De Zolt — segreteria nazionale; Riccardi Luigi, Segreteria Provinciale Napoli **FILCAMS-CGIL**; Marisei Fabio quale R.S.A. (in seguito per brevità anche "l'Organizzazione Sindacale" e, congiuntamente, "Le Parti").

PREMESSO CHE

- Il mercato di riferimento da tempo ha evidenziato che la "sala Bingo" ha subito una trasformazione della propria organizzazione, non essendo più il luogo in cui svolge un'attività monotematica del gioco del Bingo, bensì un sostanziale negozio dedicato ai giochi pubblici regolamentati (Gaming Hall).
- In questa ottica, tutte le attività svolte all'interno della sala bingo sono professionalmente riconducibili ad un'unica mansione come indicato nei successivi punti 3.a e 3.b.
- Le Parti riconoscono che l'allegato "Z - *Ipotesi di accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti dalle sale Bingo*" del CCNL per i dipendenti dalle aziende del settore Turismo – Pubblici Esercizi (in avanti, per brevità, anche solo "allegato Z"), non è più rappresentativo della realtà organizzativa della Napoli Bingo S.r.l.
- Le Parti, infatti, hanno inteso raggiungere una specifica intesa con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati finalizzata alla gestione delle crisi aziendali e occupazionale, riguardante la regolazione delle materie inerenti alle mansioni dei lavoratori, alla classificazione e inquadramento del personale, tenuto conto delle modifiche organizzative intervenute e delle evoluzioni del modello



commerciale e si danno atto che il presente accordo ha efficacia sostitutiva di tutte le norme insistenti sulle medesime materie derivanti dalla contrattazione collettiva e da qualsivoglia istituto normativo connesso.

- Tanto premesso, le Parti concordano quanto segue

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti intendono sospendere l'efficacia del richiamato "allegato Z", ed individuare nel presente accordo la nuova regolamentazione per l'attività di Gaming Hall rinviando per ogni altra previsione al vigente CCNL Turismo Pubblici esercizi . Inoltre, convengono di istituire una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale e del relativo inquadramento, al fine di recepire quelle peculiarità di settore in relazione ai processi di trasformazione ed innovazione tecnologica ed organizzativa del gioco, considerando, inoltre, che per una più efficiente gestione delle Gaming Hall, il lavoro si articola su turni programmati e distribuiti sull'intera settimana con un giorno di riposo riconosciuto nel rispetto delle disposizioni normative.
3. Le Parti hanno concordato che la mansione unica svolta da ciascun lavoratore all'interno delle Gaming Hall è riconducibile all'inquadramento giuridico-economico delineato nel presente accordo che regola i rapporti di lavoro delle Società. In particolare si conviene quanto segue:

A) E' istituita la qualifica unica di "Operatore Gaming Hall" cui si riconduce il personale impiegato nel gioco del Bingo, nella gestione degli apparecchi di intrattenimento (VLT e AWP) e nella raccolta delle scommesse, attualmente inquadrato dal I° al V° livello "dell'allegato Z". La mansione unica dell' "Operatore Gaming Hall" prevede lo svolgimento delle seguenti principali attività: operazioni di gioco e attività connesse, gestione e cura del cliente; mantenimento del ritmo adeguato delle operazioni di gioco; verifica delle palline estratte in modo automatico e delle cartelle; convalida delle cartelle premiate; operazioni di vendita; incasso denaro, di tutte le operazioni di cassa in generale e maneggio denaro; accettazione e pagamento di scommesse e ticket, scassetamento; rendicontazione; comunicazione, promozione dei prodotti di gioco, distribuzione gadget e coupon; riordino e riassetto delle area di gioco presidiata, nonché ogni altro compito inerente la gestione degli apparecchi di intrattenimento. In generale, rispetto delle norme tecniche e operative per le attività sopra descritte. Sono comprese le attività di coordinamento

nelle attività sopra descritte, fermo restando che le parti rinviando al monitoraggio la verifica degli impatti della nuova organizzazione del lavoro sull'attività effettiva.



Le attività sono indicate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ricomprendendo in esse tutte le attività strumentali, collegate al ruolo e finalizzate alla realizzazione della completa gestione della Gaming Hall. Con la presente intesa si riconosce come riferimento retributivo dell'"Operatore Gaming Hall" il livello economico V° del CCNL per i dipendenti dalle aziende del settore turismo.


- B) E' istituita la qualifica di "Operatore Food" cui si riconduce il personale impiegato nella preparazione e somministrazione di cibi e bevande (area food) all'interno delle Gaming Hall. Con la presente intesa l'"Operatore Food" è inquadrato a livello economico VI° del predetto CCNL. La mansione unica dell'"Operatore Food" prevede lo svolgimento delle seguenti principali attività: attività non complesse di preparazione e servizio di cibi e alla somministrazione di bevande, all'interno delle Gaming Hall, ivi comprese le operazioni di cassa e maneggio denaro, rendicontazione, verifica di magazzino; operazioni, nell'ambito dei locali cucina, di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della cucina. Le attività sono indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo ricomprendendo in esse tutte le attività strumentali, collegate al ruolo e finalizzate alla realizzazione della completa gestione dell'area food della Gaming Hall.
4. Resta confermato l'inquadramento del personale con la qualifica di cui al livello Quadro. Le mansioni sopra indicate risultano le uniche presenti presso la Gaming Hall.
 5. Il presente accordo che regola la categoria di attività definita Gaming Hall ha natura di contratto di primo livello. La Società, al solo fine di conservare una coerenza della documentazione amministrativa, procederà a far sottoscrivere apposito atto amministrativo individuale che recepisce le previsioni della presente intesa.
 6. A fronte di quanto riportato nei punti precedenti le Società si impegna a partecipare al nuovo bando di prossima emanazione per la concessione pubblica per la raccolta del gioco del Bingo, con un soggetto giuridico avente i requisiti richiesti dal medesimo bando.



7. Al fine di favorire la circolazione del personale che non è interessato a proseguire il percorso lavorativo alle condizioni stabilite dalla presente intesa, le Parti, con atto separato, definiscono il testo di un accordo di mobilità non oppositiva volto ad agevolare l'uscita dalla nuova realtà aziendale delineata dal presente testo.
8. Le Parti prendono atto che per consolidare l'efficacia delle misure del presente accordo nel lungo termine, l'impegno e l'attenzione da parte dei lavoratori nei confronti della produttività dovrà rappresentare un obiettivo primario e si impegnano a porre in essere un'azione di monitoraggio in ordine all'applicazione della presente intesa.
9. L'effettiva presa in servizio dei lavoratori dopo la stipula del presente testo, alla luce delle nuove condizioni individuate per salvaguardare parte dei posti di lavoro in luogo della cessazione del gioco del bingo, si considera come adesione implicita all'accordo raggiunto in questa sede.
10. La FILCAMS-CGIL, già firmataria del CCNL Turismo - Pubblici Esercizi, riconosce al presente contratto il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 338/1989, nonché dell'art. 2, comma 25, della legge n. 549/1995 poiché stipulato da organizzazione sindacale più rappresentativa su base nazionale, ed avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata delle concessioni governative assegnate con il bando di prossima pubblicazione e di loro eventuali proroghe.
11. Le Parti con la firma del presente accordo intendono sostituire ogni altra intesa collettiva applicabile e si impegnano, nell'ambito del monitoraggio, ad individuare le condizioni economiche e normative di miglior favore laddove se ne ravvisino le condizioni.
12. Le Parti convengono che la presente intesa costituirà riferimento anche nei confronti del personale che sarà acquisito all'esito di fusioni, acquisizioni, affitti e retrocessioni di ramo o parti d'azienda nell'ambito di operatività dell'art. 2112 c.c.

Letto, confermato e sottoscritto

NAPOLI BINGO S.r.l.

Dott. Enzo De Fusco


FILCAMS CGIL

RSA
